

MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE
Le singole fattispecie di reato
e le regole di comportamento

Funzione della Parte Speciale

Il presente documento, Parte Speciale della Struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo ("Modello"), si riferisce ai comportamenti che dovranno essere tenuti da parte degli Organi Societari e dei dipendenti di BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.p.A (di seguito "Banca"), nonché dei suoi collaboratori esterni e partner, per prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto, distinti per le diverse categorie:

1. reati contro la Pubblica Amministrazione;
2. reati di falsità in monete;
3. reati societari;
4. reati di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico e contro la personalità individuale;
5. abusi di mercato;
6. reati transnazionali;
7. reati di omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime commessi con violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
8. reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
9. delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Fornisce inoltre indicazioni riferite a ciascuna delle suddette categorie di reati, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui al Decreto.

Il Consiglio di Amministrazione nel definire tale documento, a ulteriore conferma della volontà della Banca di operare secondo principi "etici" così come già contemplati nella propria regolamentazione interna, intende sensibilizzare tutto il personale a mantenere comportamenti corretti e idonei a prevenire la commissione di reati. A tale scopo vengono disciplinati nel presente documento i principi e le regole di comportamento da porre alla base dell'operatività aziendale.

Tali principi e regole richiamano, focalizzandoli ai fini della prevenzione dei reati connessi al Decreto ed eventualmente integrandoli, quelli previsti nel Codice Interno di Comportamento della Banca e nelle procedure aziendali interne attualmente in vigore, quali individuati nella Parte Generale del Modello.

In via generale, a tutto il personale della Banca :

- è fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della Banca richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola;
- è fatto divieto di:
 - porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto;
 - violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della Banca richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola.

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del sistema disciplinare illustrato nel paragrafo 10 della Parte Generale.

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti o comunque ai quali sono tenuti nell'esercizio dell'ufficio o dell'incarico, ai componenti degli Organi Societari della Banca, ai Collaboratori Esterni e ai Partner (in prosieguo, insieme ai Dipendenti, i Soggetti Interessati).

1. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt. 24 e 25)

1.a Fattispecie di reato

Gli artt. 24 e 25 del Decreto contemplano una serie di reati previsti dal codice penale accomunati dall'identità del bene giuridico da essi tutelato, individuabile nell'imparzialità e nel buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Agli effetti della legge penale si considera **Ente** della Pubblica Amministrazione qualsiasi persona giuridica che persegua e/o realizzi e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa ovvero in forza di norme di diritto pubblico ed atti autoritativi.

A titolo meramente esemplificativo ed avendo riguardo all'operatività della Banca si possono individuare quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: i) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni; ii) i Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni; (iii) gli enti pubblici non economici (INPS, ENASARCO, INAIL, ISTAT).

Ad eccezione dei reati previsti agli artt. 316 bis, 316 ter, 640, 640 bis e 640 ter del codice penale, per tutte le altre fattispecie penali qui considerate, risulta necessaria la presenza (attiva o passiva) di una persona fisica che agisca nella sfera ovvero in relazione ad un ente della Pubblica Amministrazione e che assuma, ai fini della legge penale, la qualifica di "Pubblico Ufficiale" e/o di "Incaricato di Pubblico Servizio" nell'accezione rispettivamente attribuita dagli artt. 357 e 358 c.p..

In sintesi, può dirsi che la distinzione tra le due figure è in molti casi controversa e labile e che la stessa è definita dalle predette norme secondo criteri basati sulla funzione oggettivamente svolta dai soggetti in questione.

La qualifica di **Pubblico Ufficiale** è attribuita a coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. L'esercizio di una pubblica funzione amministrativa solitamente riconosciuto sussistere in capo a coloro che formano o concorrono a formare la volontà dell'ente pubblico o comunque lo rappresentano di fronte ai terzi, nonché a coloro che sono muniti di poteri autoritativi o certificativi.

La qualifica di **Incaricato di Pubblico Servizio** si determina per via di esclusione, spettando a coloro che svolgono quelle attività di interesse pubblico, non consistenti in semplici mansioni d'ordine o meramente materiali, disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione, ma alle quali non sono ricollegati i poteri tipici del Pubblico Ufficiale.

Va considerato che la legge non richiede necessariamente, ai fini del riconoscimento in capo ad un determinato soggetto delle qualifiche pubbliche predette, la sussistenza di un rapporto di impiego con un Ente pubblico: la pubblica funzione od il pubblico servizio possono essere esercitati, in casi particolari, anche da un privato. Con riferimento all'operatività della Banca, determinate attività – in particolare i crediti speciali o agevolati – possono assumere, secondo la giurisprudenza, una connotazione di rilevanza pubblicistica tale da far riconoscere anche in capo ai dipendenti ed esponenti bancari, nell'espletamento di dette attività, la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio, con la conseguenza della imputabilità agli stessi dei reati che richiedono il possesso di tale qualifica da parte di colui che pone in essere la condotta punita.

Si illustrano qui di seguito le fattispecie delittuose previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Per gli operatori bancari il reato in oggetto potrà configurarsi nell'ipotesi in cui le sovvenzioni siano erogate a favore della Banca perchè ne fruisca direttamente ovvero perchè si faccia tramite della loro distribuzione ai privati destinatari dell'erogazione.

316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

317 c.p. Concussione.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Tuttavia sembra più plausibile un'ipotesi di concorso in concussione. Potrebbe, ad esempio, essere il caso di una società che partecipi a una gara pubblica. In questo caso è possibile che i funzionari pubblici pongano in essere dei comportamenti concussivi in danno di terzi, per avvantaggiare la società che in ipotesi potrebbe concorrere con i funzionari pubblici per trarne beneficio e aggiudicarsi la gara.

Corruzione

In generale, il reato di corruzione consiste in un accordo fra Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo un compenso che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri d'ufficio (corruzione propria) ovvero conforme a tali doveri (corruzione impropria).

La corruzione si manifesta quando le parti, essendo in posizione paritaria fra di loro, pongono in essere un vero e proprio accordo, diversamente dalla concussione, che invece presuppone lo sfruttamento da parte del soggetto rivestente la qualifica pubblica della propria posizione di superiorità, alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

Nel fatto della corruzione si ravvisano due distinti reati: l'uno commesso dal soggetto corrotto, rivestente la qualifica pubblica (c.d. corruzione passiva), l'altro commesso dal corruttore (c.d. corruzione attiva). La responsabilità della Banca per reato commesso dai dipendenti o dai soggetti apicali anche nell'interesse o a vantaggio della medesima potrebbe conseguire a fronte di ipotesi sia di corruzione attiva che di corruzione passiva. Difatti talune attività connotate da riflessi pubblicitari potrebbero comportare l'assunzione in capo all'operatore bancario della qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio.

Le fattispecie di corruzione rilevanti ai sensi del Decreto sono le seguenti:

318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio.

319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

319-ter, primo comma c.p. Corruzione in atti giudiziari.

321 c.p. Pene per il corruttore.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

322 c.p. Istigazione alla corruzione.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

640, comma secondo, numero uno c.p. Truffa.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

640-ter. Frode informatica.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

1.b Aree Sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Sulla base della normativa attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, riguardano in via generale le attività:

- nelle quali si instauri un rapporto con la P.A. (ricomprendendo in questo ambito anche gli Organi di Vigilanza).
- che comportino la gestione di fondi pubblici, sia nella fase d'acquisizione che dell'erogazione di contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di funzioni in regime di concessione, in quanto regolate da norme di diritto pubblico ed atti autoritativi.

A titolo esemplificativo le attività sensibili nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

- gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione;
- gestione degli interventi agevolati;
- gestione della formazione finanziata;
- gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali;
- gestione di omaggi e spese di rappresentanza;
- gestione del processo di selezione e assunzione del personale.

1.c Principi e regole di comportamento

Premessa

Si individuano qui di seguito i principi che informano le specifiche procedure interne della Banca previste in relazione a qualsiasi operazione/attività che coinvolga un ente della Pubblica Amministrazione, nonché le regole di condotta che sottendono alle specifiche previsioni di comportamento elaborate dalla Banca in relazione a tale ambito di applicazione. Si stabilisce pertanto che tutte le regole, i processi e le prassi operative nei rapporti con la P.A. devono rispettare i principi e le regole di comportamento nel seguito delineate.

Descrizione del processo

Tutte le operazioni/attività che coinvolgono in qualsiasi modo un ente della Pubblica Amministrazione devono essere poste in essere nel pieno rispetto delle leggi vigenti, delle policy e delle procedure aziendali, dei valori e delle politiche del Gruppo.

La struttura organizzativa della Banca è articolata in modo tale da soddisfare i requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli richiesti in generale nel Decreto e di peculiare importanza nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che concerne l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Il processo di stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione si articola nelle seguenti fasi:

- attività di sviluppo commerciale e individuazione delle opportunità di business;
- gestione dei rapporti pre-contrattuali con la Pubblica Amministrazione anche finalizzati alla stipula di apposite Convenzioni fra la medesima e la Banca;
- partecipazione (laddove richiesta) a gare pubbliche per l'aggiudicazione dei servizi attraverso: la predisposizione e approvazione della documentazione e modulistica necessaria per la partecipazione ai bandi di gara; presentazione delle domande di partecipazione ai bandi di gara all'Ente pubblico di riferimento; predisposizione e approvazione della modulistica necessaria per l'offerta commerciale agli Enti; presentazione delle offerte tecniche ed economiche all'Ente pubblico di riferimento.
- Perfezionamento del contratto con l'Ente.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- **Livelli autorizzativi definiti** nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:
 - o tutti i soggetti che intervengono nella fase di gestione dei rapporti pre-contrattuali con la Pubblica Amministrazione sono individuati e autorizzati nell'ambito dei regolamenti, dei poteri e delle deleghe aziendali;
 - o gli atti che impegnano contrattualmente la Banca devono essere sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati;
 - o il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce la facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa ed impegna, ivi inclusi quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione; la

normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri.

- **Attività di controllo:**
 - o la documentazione relativa alla stipula dei rapporti contrattuali viene sottoposta per il controllo al responsabile della struttura aziendale competente in virtù dell'oggetto del contratto o a soggetti a ciò focalizzati che si avvalgono, per la definizione delle nuove tipologie contrattuali, del contributo consulenziale della competente Struttura per quanto concerne gli aspetti di natura legale;
 - o tutta la documentazione predisposta dalla Banca per l'accesso a bandi di gara pubblici deve essere verificata, in termini di veridicità e congruità sostanziale e formale, dal responsabile della struttura aziendale competente in virtù dell'oggetto del contratto o da soggetti a ciò focalizzati.
- **Tracciabilità del processo** sia a livello di sistema informativo sia in termini di documentali:
 - o ciascuna fase rilevante degli accordi con la Pubblica Amministrazione deve risultare da apposita documentazione scritta;
 - o ogni accordo/convenzione/contratto con Enti Pubblici è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe;
 - o al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna Struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.
- **Sistemi premianti o di incentivazione:** i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le previsioni del Codice di Comportamento, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

In linea di principio il sistema di deleghe e procure, formalizzato in apposito documento approvato dal Consiglio di Amministrazione, stabilisce espressamente le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e di impegno, ivi inclusi quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Regole di comportamento

In tutte le operazioni/attività della Banca che coinvolgano un ente della Pubblica Amministrazione, è fatto espresso divieto ai Soggetti Interessati di:

- effettuare elargizioni in danaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale ed, in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo o di gratuita prestazione in favore di pubblici funzionari o di soggetti ad essi legati da un vincolo familiare che possa anche solo apparire come atto ad influenzare l'indipendenza di giudizio di tali soggetti ovvero tesa ad assicurare un qualsiasi vantaggio improprio per la Banca.
- Gli omaggi consentiti si caratterizzano per il modico valore e sono volti a promuovere iniziative di carattere benefico/culturale. Le liberalità che non siano di modico valore devono essere interpretate come sponsorizzazioni ed in quanto tali devono essere autorizzate e trattate secondo le procedure aziendali allo scopo previste;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti di enti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze di cui al punto precedente;
- ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque sia o intenda entrare in rapporto con la Banca e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite dalla Banca o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;

- eseguire prestazioni o riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni e dei partner che non siano adeguatamente giustificati in ragione del rapporto contrattuale in essere con la Banca;
- presentare dichiarazioni non veritiere a enti pubblici nazionali e/o comunitari al fine di conseguire o far conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare eventuali somme ricevute da enti pubblici nazionali e/o comunitari per scopi diversi da quelli a cui originariamente erano destinati;
- accedere alla rete informatica aziendale in assenza dell'utilizzo di doppia chiave asimmetrica; composta da user ID e da password personale, che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase della procedura di sua competenza; ciò sia che l'accesso sia finalizzato per l'inserimento/modifica o per la comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, sia per qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, riferiti alla clientela in generale e agli Enti della Pubblica Amministrazione in particolare.

Si rinvia inoltre alle regole e istruzioni contenute nei manuali e norme operative aziendali, in particolare a quelle vigenti in materia di:

- sicurezza informatica;
- incasso tributi;
- amministrazione titoli.

2. I REATI DI FALSITA' IN MONETE (Art. 25 bis)

2.a Fattispecie di reato

L'art. 25 bis del Decreto contempla una serie di reati previsti dal codice penale a tutela della fede pubblica, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico. In particolare le norme penali richiamate dall'art. 25 del Decreto fanno riferimento a condotte che hanno ad oggetto monete, valori di bollo, carte filigranate ed oggetti destinati al falso nummario.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate:

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

Per quanto riguarda i comportamenti tenuti dagli operatori bancari, eventuali profili di responsabilità per la persona giuridica possono prospettarsi in relazione alle condotte individuate nell'introduzione, detenzione, spedizione, messa in circolazione (di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario), acquisto o ricezioni di monete falsificate da parte di un contraffattore o di un intermediario; remota invece la possibilità che soggetti interni ad un istituto creditizio pongano in essere, autonomamente o in concorso di terzi, nell'interesse della Banca stessa, fatti di alterazione o contraffazione.

Le ipotesi sopra descritte presentano maggiori rischi per quanto attiene alla messa in circolazione delle monete falsificate e alla ricezione delle stesse al fine della messa in circolazione: è astrattamente possibile, infatti, che operatori bancari, di concerto con i falsari, detengano e conseguentemente mettano in circolazione moneta falsa, procurando in tal modo un ingiusto vantaggio all'ente crediti.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

L'ipotesi in esame può presentare profili problematici in relazione alla possibile sussistenza di una responsabilità amministrativa dell'ente. Infatti, potrebbe essere chiamato a rispondere del reato in oggetto l'operatore bancario che metta dolosamente in circolazione monete contraffatte, nell'intento di evitare alla Banca i pregiudizi o, semplicemente, i fastidi derivanti dal rilevare e denunciare la falsità delle monete ricevute.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Dato il carattere peculiare dell'oggetto materiale dei reati in esame, si ritiene invero assai remota la sussistenza di profili di rischio per gli operatori bancari in ordine a tale fattispecie.

Principi di controllo

La condotta materiale sanzionata dalle norme incriminatrici in esame consiste, in generale, nell'alterazione, nella contraffazione e/o nella spendita e nella messa in circolazione di monete e/o valori falsificati e contraffatti.

Ancorché l'attività tradizionale della Banca sia propriamente incentrata sul traffico di detti valori, in particolare delle monete, appare remota o, comunque, patologica, la possibilità che operatori

interni alla Banca pongano in essere, autonomamente ovvero in concorso con terzi, nell'interesse della stessa, fatti di alterazione o contraffazione.

Maggiori rischi si possono, invece, rinvenire in relazione alla messa in circolazione di valori falsificati e/o contraffatti posto che potrebbe sussistere la responsabilità amministrativa della Banca nel caso in cui, anche in assenza di concerto con gli autori della falsificazione, un operatore bancario, dubitando della autenticità di taluni valori (monete) al momento della ricezione, pur senza avere conoscenza certa della loro falsità, li mettesse in circolazione nell'intento di evitare alla Banca di appartenenza pregiudizi od anche solo gli inconvenienti derivanti dalla rilevazione e dalla denuncia della falsità delle monete alle autorità competenti.

2.b Aree Sensibili nella messa in circolazione di valori

Sulla base della normativa attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nella messa in circolazione di valori riguardano in via generale le attività **“di sportello”**.

In particolare le condotte idonee a mettere in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, quali ad esempio la contraffazione o l'alterazione di monete, l'acquisizione o la messa in circolazione di valori falsificati da terzi.

2.c Principi e regole di comportamento

Principi

La prevenzione di comportamenti illeciti nell'ambito dell'attività di messa in circolazione di monete ed altri valori, rientra nell'impegno generale che la Banca assume ed esplica in concreto a tutela di una sana e prudente gestione.

Tutti coloro che operano nell'interesse, a vantaggio o comunque per la Banca, in particolare i soggetti che svolgono attività di “sportello”, sono tenuti, nel trattamento di valori di qualsiasi natura ad operare nel rispetto della legge, dei regolamenti e delle discipline interne con onestà, integrità e buona fede.

Regole di comportamento

Chiunque tratti per conto della Banca valori di qualsiasi natura (in particolare banconote, monete e valori di bollo) è tenuto:

- al puntuale rispetto delle procedure interne in materia di rilevazione e denuncia di accertata o sospetta falsità; in particolare, chiunque accerti ovvero sospetti una falsità e/o alterazione in relazione a valori di cui abbia a trattare è tenuto a provvedere all'immediato ritiro;
- a prestare particolare attenzione in relazione alle negoziazioni con clientela non sufficientemente conosciuta ovvero avente ad oggetto importi di rilevante entità.

Si rinvia inoltre alle regole e istruzioni contenute nei manuali e norme operative aziendali, in particolare a quelle vigenti in materia di gestione dei valori.

3. I REATI SOCIETARI (Art. 25-ter)

3.a Fattispecie di reato

L'art. 25-ter del Decreto elenca i reati societari previsti dal codice civile la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa della Banca: in particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate:

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.

Questi reati si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene: qualora le alterazioni non siano rilevanti, sono comunque applicate nei confronti delle persone fisiche sanzioni amministrative pecuniarie commisurate in quote e sanzioni interdittive;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate;
- la Legge n. 262/2005 (Legge sul Risparmio) ha esteso il novero dei soggetti che possono compiere i reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. ai "dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili ed ha, altresì, inasprito le pene detentive previste per il reato di cui all'art. 2622 c.c. nel caso in cui il fatto sanzionato abbia cagionato un grave nocumento ai risparmiatori.

2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società revisionata e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri

soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

2625 c.c. Impedito controllo.

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri Organi Societari, ovvero alle società di revisione. La pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.

2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.

2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.

La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

2629-bis c.c. Omessa comunicazione del confitto di interessi.

Questo reato si perfeziona quando l’amministratore o il componente del consiglio di gestione (nel caso in cui sia adottato il sistema dualistico) di una società con titoli quotati in un mercato regolamentato italiano o dell’Unione Europea o diffusi in misura rilevante tra il pubblico, ovvero soggetta a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario, del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria o delle norme disciplinanti le forme pensionistiche complementari, non comunica, nelle forme e nei termini previsti dall’art. 2391 c.c., all’organo al quale partecipa ovvero alla società e comunque al Collegio Sindacale, l’interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società in questione, ovvero se si tratta di amministratore delegato non si astiene dall’operazione cagionando in tal modo un danno alla società.

2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

2636 c.c. Illecita influenza sull’assemblea.

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

2637 c.c. Aggiotaggio.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Descrizione del processo

L'art. 25-ter del Decreto contempla la maggior parte dei reati societari che costituiscono, al momento, insieme agli abusi di mercato, i soli reati autenticamente economici di cui può essere chiamata a rispondere la Banca e che, in quanto non occasionati dall'esercizio della specifica attività bancaria, sono qualificabili come reati generali.

Nel novero dei reati societari sopra individuati, pur potendosi distinguere differenti ambiti di interesse presidiati dalle singole norme, tra le quali assumono particolare rilevanza la formazione del bilancio, le comunicazioni esterne, talune operazioni sul capitale, l'impedito controllo e l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, si può rinvenire un generale interesse del Legislatore volto ad assicurare **trasparenza** nei documenti contabili e nella gestione societaria e corretta informazione ai terzi ed al mercato in generale.

Per quanto concerne le fattispecie criminose che si riferiscono ai documenti contabili ed ai controlli delle Autorità di Vigilanza, si rileva che la Banca si pone in una posizione privilegiata dal punto di vista della prevenzione e della corretta attuazione dei precetti normativi in quanto risulta destinataria di una disciplina speciale che impone la proceduralizzazione dell'intera fase di elaborazione di detta documentazione nonché una serie di obblighi ed adempimenti in relazione ai rapporti con le Autorità, con la conseguenza che le modalità di gestione del rischio dei reati qui considerati risultano replicare comportamenti già consolidati nella prassi bancaria o, comunque, derivanti dall'applicazione delle norme primarie e regolamentari vigenti.

Sul tema si evidenzia che la Legge sul Risparmio ha abrogato l'art. 2623 c.c. (Falso in prospetto) che fino alla data di entrata in vigore della citata Legge risultava ricompreso nel novero dei reati presupposto di cui all'art. 25 ter del Decreto, sostituendolo con il medesimo reato di "Falso in prospetto" oggi previsto dall'art. 173 bis del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (D. Lgs. n. 58/1998).

La Legge sul Risparmio non è intervenuta sul testo dell'art. 25 ter del Decreto sostituendo espressamente il richiamo all'art. 2623 c.c. con quello all'art. 173 bis del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria. Questo difetto di coordinazione pone problemi interpretativi poiché, se da un lato in difetto di un espresso riferimento ed in considerazione del principio di legalità, l'ente non potrebbe essere considerato responsabile per la commissione di tale reato, dall'altro la giurisprudenza penale in casi analoghi, ha superato il dato testuale optando per una interpretazione rigorista.

Si segnala, infine, che l'importo delle sanzioni amministrative applicabili all'ente in caso di commissione di uno dei reati contemplati nell'art. 25 ter del Decreto originariamente previsto è stato raddoppiato dall'art. 39, comma quinto della Legge sul Risparmio.

3.b Aree Sensibili nell'ambito dei reati societari

Sulla base della normativa attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello relative alla commissione dei reati societari riguardano in via generale le attività:

- finalizzate alla **formazione di documenti**, in senso lato, contabili e dei documenti che rappresentino situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali della Banca: attività legate all'istruttoria, delibera e gestione di operazioni fiduciarie ed all'erogazione di finanziamenti ordinari ed agevolati
- di rappresentazione e **diffusione all'esterno di notizie relative alla situazione economica patrimoniale e finanziaria di BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.**;
- di **consulenza all'emissione o al classamento di strumenti finanziari** o in generale di distribuzione di strumenti finanziari ovvero nel cui espletamento siano ricompresi rapporti diretti con il mercato, incluse le attività di trading (in conto proprio o di terzi);
- di partecipazione in società con titoli quotati in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione Europea ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante o sottoposte a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario o del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria o delle norme che disciplinano le forme pensionistiche complementari, qualora la Banca nomini propri esponenti nel Consiglio di Amministrazione o nel Consiglio di Gestione di dette società.
- **di gestione dell'informativa periodica:**
Il presente Modello si applica a tutte le Strutture della Banca coinvolte nella predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni sociali relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca.

Descrizione del processo

Nell'ambito dei processi sensibili ai fini dell'informativa finanziaria, particolare rilievo assumono le attività strettamente funzionali alla produzione del bilancio d'esercizio e delle situazioni contabili infrannuali e all'alimentazione del reporting package per il bilancio consolidato del Gruppo, la determinazione degli oneri fiscali e lo svolgimento degli adempimenti relativi alle imposte dirette ed indirette.

Tali attività attengono ai seguenti processi aziendali:

- gestione della contabilità e delle segnalazioni di vigilanza;
- gestione del bilancio d'impresa e del reporting package per il bilancio consolidato del Gruppo;
- gestione degli adempimenti fiscali.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti.

Principi di controllo

I documenti che contengono comunicazioni sociali relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca devono essere redatti in base alle specifiche procedure, prassi e logiche aziendali e di Gruppo in essere che:

- identificano con chiarezza e completezza le funzioni interessate nonché i dati e le notizie che le stesse devono fornire;
- identificano i criteri per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali e per la valutazione delle singole poste;
- determinano le scadenze, gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale richiesta di rilascio di apposite attestazioni;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla Struttura responsabile della raccolta attraverso un sistema che consente la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati della Banca necessari per la formazione del bilancio consolidato del Gruppo e la trasmissione degli stessi alla Controllante.

- **di gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza:**

Il presente Modello si applica a tutte le strutture della Banca coinvolte nella gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e riguarda qualsiasi tipologia di attività posta in essere in occasione di segnalazioni, adempimenti, comunicazioni, richieste e visite ispettive.

Quanto definito dal presente Modello è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nella gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza quali:

- Banca d'Italia
- Autorità Garante per la Privacy
- CONSOB
- ISVAP

I principi di comportamento contenuti nel presente Modello si applicano, a livello d'indirizzo comportamentale, anche nei confronti delle Autorità di Vigilanza estere.

Descrizione del processo

Le attività inerenti la gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza sono riconducibili alle seguenti tipologie

- elaborazione/trasmissione delle segnalazioni occasionali o periodiche alle Autorità di Vigilanza;
- richieste/istanze di abilitazioni e/o autorizzazioni;
- riscontri ed adempimenti connessi a richieste/istanze delle Autorità di Vigilanza;
- gestione dei rapporti con i Funzionari delle Autorità di Vigilanza in occasione di visite ispettive.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo;
- Attività di controllo della completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni trasmesse alle Autorità di Vigilanza;
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini di documenti.

3.c Principi e regole di comportamento

Principi

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole individuate dal presente Modello, i Soggetti Interessati, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conoscere e a rispettare puntualmente, oltre alle norme di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, tutta la normativa interna alla Banca relativa al sistema amministrativo, finanziario e contabile: essi sono, inoltre, tenuti ad operare sulla base della *best practice* cui la Banca si ispira nell'esercizio delle proprie funzioni, sul fondamento che qualsiasi condotta attiva od omissiva posta in essere in violazione diretta od indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne che attengono alla formazione della documentazione contabile ed alla rappresentazione esterna, così come all'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza è da considerare come commessa in danno della Banca.

In particolare, nei processi contabili e più in generale di produzione di documenti che rappresentano situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali della Banca, le funzioni aziendali coinvolte sono tenute al rispetto dei seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione: le regole operative interne della Banca definiscono modalità e tempistiche di svolgimento delle singole attività garantendo la tracciabilità delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali, disponibili negli archivi aziendali;
- separazione dei compiti e delle funzioni: la corretta distribuzione delle responsabilità tra le strutture coinvolte nei processi e la formalizzata disciplina dei poteri autorizzativi della Banca consentono di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrano attività critiche su un unico soggetto;
- documentazione delle decisioni e dei controlli: i processi decisionali degli Organi Societari sono basati su criteri oggettivi, il più possibile documentati e rintracciabili negli archivi aziendali (cartacei o elettronici), così come documentata e rintracciabile risulta l'attività di controllo e di supervisione; appositi meccanismi di sicurezza garantiscono adeguata protezione e accesso ai dati ed alle informazioni;
- accurata gestione delle notizie riservate: specifici obblighi di riservatezza relativi alle informazioni confidenziali acquisite dai clienti o comunque nell'ambito dell'attività lavorativa sono previsti in capo ai soggetti coinvolti in operazioni o attività che presuppongono l'accesso a dette informazioni, così come idonee procedure tese a prevenire l'utilizzo improprio di dette informazioni.

Inoltre esistono e sono diffuse al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio regole che definiscono:

- i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio civilistico e consolidato e le modalità operative per la loro contabilizzazione;
- le istruzioni rivolte alle strutture nelle quali si stabilisce quali dati e notizie debbano essere forniti alla funzione competente per la redazione del bilancio civilistico e consolidato, nonché per la redazione di relazioni e comunicazioni sociali, con vincoli altresì di tempi e modalità;
- ruoli e responsabilità relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio, dall'approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione sino al deposito e alla pubblicazione dello stesso nonché alla relativa archiviazione
- l'identificazione dei responsabili delle Funzioni Aziendali che provvedono direttamente o indirettamente alla redazione di prospetti e/o documenti da pubblicare
- che le fonti e le informazioni prodotte verso l'esterno siano formalizzate e il soggetto responsabile dell'emissione (ovvero della predisposizione e comunicazione all'esterno) dei comunicati stampa e di elementi informativi similari garantisca la tracciabilità delle relative fonti e delle informazioni.

Regole di comportamento

I Soggetti Interessati hanno l'obbligo di:

- mantenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne in tutte le attività finalizzate o collegate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali allo scopo di fornire ai soci, ai terzi ed al mercato un'informazione veritiera, precisa e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca;
- osservare rigorosamente la normativa di legge e regolamentare posta a presidio dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in generale;
- assicurare il regolare funzionamento della Banca e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni sociali previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, agevolando e collaborando all'esercizio delle funzioni da queste ultime istituzionalmente esercitate.

Nell'ambito di tali comportamenti, con specifico riferimento alle condotte materiali sanzionate dalle fattispecie delittuose richiamate all'art. 25-*ter* del Decreto, è fatto divieto in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, imprecisi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca ;
- omettere od alterare dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca ovvero destinati ad essere utilizzati in prospetti informativi;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte della Società di Revisione o che comunque la ostacolino;
- porre in essere operazioni simulate od altrimenti artificiose ovvero diffondere notizie false nella prospettiva di provocare un'alterazione dei prezzi di strumenti finanziari emessi da società non quotate ovvero al fine di incidere sul pubblico affidamento in merito alla stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività della Banca nonché omettere di dar corso con sollecitudine all'invio dei dati e della documentazione eventualmente richiesta da dette Autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Banca;
- porre in essere condotte tali che siano di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità competenti cui è sottoposta la Banca (ad es. espressa opposizione, rifiuti ingiustificati, ritardi nella trasmissione o nella consegna di documenti).

Si rinvia inoltre alle regole e istruzioni contenute nei manuali e norme operative aziendali, in particolare a quelle vigenti in materia di:

- contabilità e bilancio;
- segnalazione alle autorità di vigilanza o autorità garanti;
- gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse;
- sicurezza informatica.

4. REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO E REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (Art. 25-quater, quater 1 e quinquies)

4.a Fattispecie di reato

L'art. 25-*quater* del Decreto dispone la punibilità dell'ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o in violazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, di New York. Rispetto alle altre disposizioni l'art. 25 *quater* si caratterizza in quanto non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie.

La Banca ha da sempre dedicato particolare attenzione ed impegno nella collaborazione alle attività di contrasto al terrorismo e di prevenzione di fenomeni criminali nel mercato finanziario, impegno questo che la Banca assume anche ai fini della tutela della sana e prudente gestione, della trasparenza e correttezza dei comportamenti e del buon funzionamento del sistema nel suo complesso: ciò anche in considerazione del fatto che, nella sua fisiologica attività, la Banca potrebbe in astratto istaurare rapporti con clientela che persegue, direttamente o quale interposta persona, finalità di terrorismo, di eversione dell'ordine costituzionale o iniziative volte allo sfruttamento delle persone o della pedopornografia, mettendo a disposizione risorse finanziarie o disponibilità economiche, in qualsiasi forma ciò avvenga, che risultino strumentali al perseguimento di tali illecite attività.

Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie richiamate dall'art. 25 *quater*.

- **I delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale.**
Si tratta dei delitti politici cioè contro la personalità interna ed internazionale dello Stato nonché contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti.
Le fattispecie di maggior rischio, in quanto possono astrattamente rientrare nell'ordinario svolgimento dell'attività della Banca, sono la "*Partecipazione a prestiti a favore del nemico*" (art.249 c.p.), l'"*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*"(art. 270 bis c.p., il "*Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione*" (289 bis c.p.).
- **I delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali.**
Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vengono in considerazione i reati previsti in materia da apposite leggi speciali. I reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e 80, volta a combattere il terrorismo.
Si richiama l'attenzione sui reati a danno del patrimonio, ed in particolare sulle fattispecie di riciclaggio ed impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
- **I delitti con finalità di terrorismo previsti dalla Convenzione di New York del 1999.**
Il richiamo a tale disposizione tende chiaramente ad evitare possibili lacune nella disciplina, già generale e generica, dettata; ed è dunque diretto a rafforzare e completare l'ambito di riferimento anche mediante il rinvio ad atti internazionali.

L'art. 25-*quater* 1, introdotto dalla Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, dispone la punibilità dell'ente nel caso di commissione del reato di cui all'art. 583 bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) anch'esso introdotto dalla citata Legge.

L'art. 25-*quinquies* del Decreto elenca talune fattispecie di reato poste a presidio della personalità individuale previste dal codice penale, la cui commissione può originare la responsabilità amministrativa della Banca.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate: Art. 600 c.p. Riduzione in schiavitù, Art. 600-bis c.p. Prostituzione minorile, Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile, Art. 600-quater c.p. Detenzione di materiale pornografico, Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, Art. 601 c.p. Tratta e commercio di schiavi, Art. 602 c.p. Alienazione e acquisto di schiavi.

Con riferimento ai reati contro la personalità individuale qui considerati, si può ritenere che profili di rischio rilevanti in relazione alla loro commissione possano ravvisarsi solo per i casi in cui un Organo Societario o un Dipendente della Banca agiscano in concorso con l'autore materiale del reato. La forma di concorso che presenta maggiori profili di rischio è quella connessa al finanziamento da parte della Banca, in qualsiasi forma esso avvenga, in favore di soggetti che pongano in essere reati connessi alla tratta di persone o alla pedopornografia.

4.b Aree Sensibili nell'ambito dei reati di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico e contro la personalità individuale

Sulla base della normativa attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello relative alla commissione dei reati di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico e contro la personalità individuale, riguardano in via generale le attività di “**sportello**” ed in particolare di raccolta ed erogazione del credito.

Il rischio è che si instaurino rapporti con clienti che perseguono, direttamente o tramite prestanome, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine costituzionale o che pongono in essere reati connessi alla tratta di persone, alla mutilazione o alla pedopornografia.

In considerazione del fatto che la conoscenza della clientela rappresenta uno dei principali presupposti stabiliti dalla Banca d'Italia nell'ambito delle “Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette”, le attività di presidio, pur con le dovute specificità richieste dal Decreto, trovano un valido supporto nelle iniziative organizzative/procedurali/normative attuate dalla Banca per presidiare il riciclaggio e, in adempimento alle istruzioni del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), in materia di contrasto finanziario al terrorismo.

In particolare, l'azione di contrasto del finanziamento al terrorismo e del riciclaggio si incentra nell'analisi e nell'approfondimento delle segnalazioni delle transazioni sospette, strumenti investigativi indispensabili per l'individuazione dei patrimoni illeciti accumulati dalle organizzazioni criminali.

4.c Principi e regole di comportamento

Principi

la Banca anche in ottemperanza alla speciale disciplina di legge e regolamentare ad essa applicabile, è impegnata a monitorare quei comportamenti che possono essere messi in correlazione con attività illecite della natura dei reati qui considerati, quali ad esempio il riciclaggio ed il finanziamento di tali attività illecite, adottando politiche aziendali coerenti.

In particolare la Banca applica le norme, i principi e le procedure dettate in materia dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n.231, conformandosi altresì alle Istruzioni Operative per l'individuazione di operazione sospette di Banca d'Italia, nonché a quelle dettate dal CICR in materia di contrasto al finanziamento al terrorismo.

In particolare, in relazione all'attività di erogazione di credito o fondi, le procedure interne della Banca sono strutturate in modo da garantire:

- che tutti i Dipendenti siano periodicamente aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa antiriciclaggio;
- una istruttoria collegiale tra funzioni diverse al fine di minimizzare il rischio di un'illecita manipolazione di dati;
- un esame accurato delle informazioni al fine di consentire un'approfondita conoscenza della clientela;
- la tracciabilità scritta di ciascuna fase rilevante;
- la rilevazione e l'immediata segnalazione di operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni;
- l'adozione di sistemi, anche informatici, di selezione delle operazioni che garantiscono la corretta imputazione di ogni operazione di apertura e chiusura dei rapporti con i clienti.

Regole di comportamento

I Soggetti Interessati hanno l'obbligo di:

- mantenersi costantemente aggiornati ed informati sulle regole ed i presidi vigenti all'interno della struttura della Banca e posti a prevenzione dei reati di cui all'art. 25-*quater* e *quinquies* del Decreto ed a controllo dell'antiriciclaggio;
- approfondire la conoscenza della clientela al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione impartita con il profilo del cliente;
- evidenziare ed immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle ovvero anche le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore di clienti in assenza di valide ragioni giustificatrici;
- mantenere aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti con il cliente al fine di consentire una valida valutazione del suo profilo economico/finanziario;
- adottare particolari cautele con riferimento a rapporti ed operazioni riconducibili a specifici paesi identificati come non cooperativi secondo le Indicazioni di Banca d'Italia ovvero identificati come dall'UIF.

Si rinvia inoltre alle regole e istruzioni contenute nei manuali e norme operative aziendali, in particolare a quelle vigenti in materia di:

- antiterrorismo;
- antiriciclaggio;
- crediti.

5. ABUSI DI MERCATO (Art. 25-sexies)

5.a Fattispecie di reato

Con la legge n. 62 del 18 aprile 2005, il Decreto è stato integrato con il nuovo articolo 25-sexies. *Abusi di mercato*, che introduce tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, previsti - nella nuova formulazione anch'essa introdotta dalla citata legge - dalla parte V, titolo I-bis, capo II del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (D. Lgs. n. 58/1998) e che riguardano strumenti finanziari negoziati o per i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato dell'Unione Europea .

Si segnala che le pene previste dagli artt. 184 e 185 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria per i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato sono state raddoppiate a seguito dell'introduzione dell'art. 39 della Legge sul Risparmio.

Le predette norme incriminatrici mirano a garantire l'integrità, la trasparenza, la correttezza e l'efficienza dei mercati finanziari in ottemperanza al principio per cui tutti gli investitori debbono operare in condizioni di uguaglianza sotto il profilo dell'accesso all'informazione, della conoscenza del meccanismo di fissazione del prezzo e della conoscenza delle origini delle informazioni pubbliche. Va precisato che ai sensi dell'art. 182 del T.U.F. le condotte sanzionate sono punite secondo la legge italiana anche se commesse all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano; nel caso in cui i fatti siano commessi in Italia, le medesime condotte sono sanzionate se riferite a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate:

Art. 184. D. Lgs. n. 58/1998 Abuso di informazioni privilegiate.

La fattispecie si realizza quando un soggetto acquista, vende o compie altre operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate di cui sia venuto in possesso in ragione della sua qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente ovvero (ii) della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero (iii) dell'esercizio di un'attività lavorativa, professionale ovvero di una funzione o di un ufficio. La fattispecie si realizza altresì quando detti soggetti comunicano dette informazioni privilegiate al di fuori dell'esercizio del proprio lavoro o professione ed anche quando raccomandano altri soggetti, sulla scorta delle informazioni privilegiate di cui sono in possesso, a compiere talune delle operazioni sopradescritte.

Per informazione privilegiata, ai sensi dell'art. 181, comma 1 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria si intende quella *“di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”*.

Nell'ambito dell'operatività [bancaria/della Banca] si riscontrano numerose fattispecie nelle quali possono profilarsi elementi di rischio, e che possono comportare la responsabilità della Banca nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse, esclusivo o concorrente, dell'ente stesso (ad es. attività di *front running*).

Art. 185 D. Lgs. n. 58/1998 Manipolazione del mercato.

La fattispecie si realizza quando qualcuno diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari negoziati o per i quali è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in mercati regolamentati.

Art. 187-bis e Art. 187-ter Sanzioni amministrative : abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

Sono state inoltre introdotte specifiche sanzioni amministrative quando i comportamenti disciplinati nelle norme penali (artt. 184 e 185) non costituiscono reato: vale a dire quando le azioni sono commesse con colpa e non con dolo.

Le suddette sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate sia al soggetto che ha materialmente commesso il fatto sia alla Banca, in virtù dell'introduzione della previsione di cui all'art. 187-*quinquies* secondo i medesimi principi, condizioni e le medesime esenzioni del Decreto in quanto applicabili, ad eccezione di quanto concerne la prova secondo cui l'autore dell'illecito ha agito esclusivamente nell'interesse proprio o di un terzo che grava sempre sulla Banca.

Descrizione del processo

I maggiori rischi in relazione alla commissione del reato si possono ipotizzare in caso di operazioni simulate o altri artifici, soprattutto quando la Banca opera sul mercato, non in proprio, ma in qualità di intermediario. In presenza di operazioni richieste dai clienti che facciano sospettare la commissione di uno dei reati di "Abuso di informazione privilegiata" o di "Manipolazione del mercato", esiste unicamente un obbligo di segnalazione in capo all'intermediario e non il divieto di eseguire le istruzioni del cliente, tuttavia non può escludersi che, in astratto, si possa configurare un coinvolgimento della Banca sia nel reato sia nell'illecito amministrativo commesso dal cliente.

La Banca in quanto operatore nei suddetti mercati è sottoposta alla disciplina ed alle regole previste dal Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria e dai relativi Regolamenti di attuazione emanati da Consob, che la Banca ha recepito nella propria struttura organizzativa e normativa, con la conseguenza che le modalità di gestione del rischio dei reati e degli illeciti amministrativi qui considerati risultano replicare comportamenti che dovrebbero già fare parte della prassi interna o, comunque, derivanti dall'applicazione delle norme primarie e regolamentari vigenti.

La Banca è organizzata secondo logiche di separatezza tra funzioni che prestano servizi alla clientela corporate e funzioni che prestano servizi alla clientela retail ovvero che operano sui mercati, ivi comprese le funzioni che producono studi, ed è dotata di norme di carattere generale in materia di gestione delle informazioni confidenziali, sia quelle relative alla Banca sia quelle relative ai clienti, ed anche per quanto riguarda l'attività di operatore del mercato.

5.b Aree Sensibili nell'ambito dei reati di abusi di mercato

Sulla base della normativa attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello relative alla commissione dei reati/illeciti amministrativi di abuso di mercato riguardano in via generale le attività di **consulenza all'emissione o al classamento di strumenti finanziari** o in generale di distribuzione di strumenti finanziari ovvero le attività nel cui espletamento siano ricompresi rapporti diretti con le Autorità di Vigilanza o con il mercato, ivi compresi gli **studi e ricerche** aventi ad oggetto emittenti o strumenti finanziari quotati, le attività di trading (per conto proprio o di terzi, ivi comprese le gestioni di patrimoni) e di *advisory* per operazioni di *corporate finance*.

5.c Principi e regole di comportamento

Ferme restando le regole stabilite dal Codice di Comportamento in materia di informazioni confidenziali, si individuano qui di seguito i principi sulle modalità di trattamento delle informazioni privilegiate da parte dei dipendenti che, in relazione alle funzioni svolte, si vengano a trovare in possesso di informazioni privilegiate.

Le disposizioni aziendali contengono le modalità di identificazione delle informazioni “price sensitive” e regolamentano la loro diffusione; in particolare esistono vincoli formalizzati per il mantenimento della riservatezza delle informazioni rilevanti di cui i dipendenti vengano a conoscenza. Tali vincoli prevedono il divieto di diffusione dell’informazione rilevante all’interno o all’esterno della Banca, tranne che nei casi in cui ciò è necessario per motivi di lavoro.

Gli obblighi di seguito illustrati riguardano la gestione e la comunicazione di informazioni privilegiate relative alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell’Unione Europea e si applicano a tutte le strutture della Banca centrali e/o periferiche.

I suddetti obblighi riguardano altresì le regole di comportamento che la Banca dovrà seguire quando opera sui mercati, in particolare, nell’attività di investimento del proprio patrimonio ovvero nell’espletamento dell’attività di gestione del patrimonio dei clienti.

Quando invece la Banca opera per conto terzi, ivi comprese le operazioni in contropartita diretta, l’accertamento delle ipotesi illustrate potrà comportare:

- l’attivazione delle procedure interne per la segnalazione delle operazioni sospette, se successivo al compimento dell’operazione;
- il rifiuto di eseguire l’ordine impartito dal cliente se, al momento dell’acquisizione dell’ordine, vi sia la consapevolezza che tale esecuzione dia luogo al compimento di un reato o di un illecito amministrativo;

il tutto come meglio disciplinato nelle norme interne della Banca.

Principi

Al fine di prevenire la commissione del reato di abuso di informazioni privilegiate, è stata disciplinata la circolazione di tali informazioni all’interno della Banca, separando, tramite una Chinese Wall, funzioni che prestano servizi nei confronti della clientela corporate rispetto a quelle che prestano la propria attività nei confronti dei mercati finanziari ovvero degli investitori.

La Chinese Wall consiste nella separazione tra le strutture organizzative appartenenti al lato Corporate e quelle appartenenti al lato Market, affinché:

- il lato Market non venga a conoscenza delle informazioni privilegiate conosciute dal lato Corporate;
- le strutture del lato Market non rispondano gerarchicamente alle strutture del lato Corporate.

La Chinese Wall implica una serie di divieti in capo alle varie strutture della Banca, in particolare:

- alle strutture del lato Corporate è vietato comunicare sotto qualsiasi forma informazioni privilegiate alle strutture del lato Market;
- alle strutture del lato Market è vietato cercare di ottenere informazioni privilegiate dalle strutture del lato Corporate;
- le strutture del lato Corporate sono tenute a non condizionare in alcun modo le strutture del lato Market nello svolgimento delle attività di loro competenza.

Tale separatezza di funzioni non è tuttavia di per sé sufficiente per la prevenzione del reato, in quanto l'abuso di informazioni privilegiate si può commettere anche mediante la semplice comunicazione a terzi di dette informazioni, quando tale comunicazione non avvenga nell'ambito del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio.

Con riferimento al reato di manipolazione di mercato, ancorché l'attività della Banca comporti una costante operatività sui mercati dove sono negoziati strumenti finanziari, sia nella prestazione di servizi di investimento sia nello svolgimento dell'attività di investimento del proprio patrimonio, la corretta adozione della disciplina e delle regole previste dal Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria e dai relativi Regolamenti di attuazione emanati da Consob, che la Banca ha recepito nella propria struttura organizzativa e normativa, fa sì che risulti remota la possibilità che operatori interni alla Banca diffondano, autonomamente ovvero in concorso con terzi, nell'interesse della stessa, notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, e ciò, anche nello svolgimento dell'attività produzione e diffusione di studi e ricerche, ovvero tengano comportamenti che possano comportare manipolazione del mercato.

Regole di comportamento

Con riferimento al reato di abuso di informazione privilegiata, i Soggetti Interessati possono comunicare le informazioni privilegiate di cui sono venuti in possesso, nell'esercizio del proprio lavoro, della professione, della funzione, o dell'ufficio esclusivamente:

- a soggetti interni Banca che hanno necessità di conoscerle per motivi anch'essi attinenti al normale esercizio del proprio lavoro, evidenziando la natura riservata delle informazioni;
- a soggetti terzi, esterni alla Banca, che hanno necessità di conoscerle per un motivo attinente allo svolgimento del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio svolto da tali soggetti.

La comunicazione delle informazioni privilegiate ai soggetti esterni deve comunque avvenire nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Inoltre, i Soggetti Interessati dovranno:

- astenersi dal consigliare ai clienti operazioni di investimento sulla base delle informazioni privilegiate in loro possesso, ivi compresi gli ordini impartiti o le operazioni disposte da altri clienti;
- evitare di discutere informazioni privilegiate in locali in cui siano presenti estranei o comunque soggetti che non hanno necessità di conoscere tali informazioni;
- prestare particolare attenzione nell'utilizzo di telefoni cellulari e di telefoni "viva voce", onde evitare che informazioni privilegiate possano essere ascoltate da estranei o comunque da soggetti che non hanno necessità di conoscere tali informazioni;
- evitare di lasciare documentazione contenente informazioni privilegiate in luoghi in cui potrebbe facilmente essere letta da persone che non hanno necessità di conoscere tali informazioni;
- catalogare la documentazione riservata utilizzando nomi in codice, ove possibile;
- conservare la documentazione riservata in armadi chiusi o, per le strutture che ne siano dotate, negli appositi armadi di sicurezza;
- eliminare la documentazione riservata non più necessaria e per la quale non vi siano obblighi di conservazione mediante utilizzo di "disturghi documenti", laddove disponibili;
- gestire i documenti elettronici contenenti informazioni privilegiate con particolare riservatezza, osservando scrupolosamente le "Regole di sicurezza per l'utilizzo delle postazioni di lavoro informatiche" e, per le strutture che ne sono fornite, tramite l'apposito applicativo di crittografia.

Con specifico riferimento al reato di manipolazione del mercato, i Soggetti Interessati dovranno astenersi dal tenere i seguenti comportamenti:

- diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso internet, o tramite qualsiasi altro mezzo, su una società emittente o su uno strumento finanziario, anche in correlazione con l'invio di ordini o l'esecuzione di operazioni di compravendita, effettuati prima o dopo la diffusione di tali notizie sia direttamente che tramite soggetti collegati;
- produrre e diffondere studi e ricerche in violazione delle norme, interne ed esterne, specificamente dettate per tale attività e, in particolare, senza comunicare nei modi richiesti dalla normativa gli interessi rilevanti e/o i conflitti eventualmente sussistenti.

I Soggetti Interessati, quando svolgono l'attività di gestione di patrimoni dei clienti ovvero operano sui mercati, dovranno astenersi dal:

- compiere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- compiere operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- compiere operazioni o ordini di compravendita che consentano, anche tramite l'azione di concerto di più persone, di fissare il prezzo di mercato di strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- acquistare, anche di concerto con altri, una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario con la consapevolezza che così facendo si potranno fissare direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;
- acquistare o vendere strumenti finanziari alla chiusura del mercato con la consapevolezza che così facendo si potranno ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura;
- prendere posizione su uno strumento finanziario e/o diffondere valutazioni sullo strumento finanziario o sul suo emittente con la consapevolezza che così facendo si potrà beneficiare dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo dello strumento finanziario, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico in modo corretto ed efficace l'esistenza di tale conflitto di interessi;
- compiere operazioni di acquisto/vendita, soprattutto se rappresenta una quota significativa della negoziazione giornaliera dello strumento finanziario, con la consapevolezza che così facendo si potrà ottenere una significativa variazione del prezzo dello strumento finanziario ovvero dello strumento derivato collegato o dell'attività sottostante ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- effettuare operazioni di acquisto/vendita senza che si determini alcuna variazione nella, ovvero alcun trasferimento effettivo della, proprietà dello strumento finanziario interessato;
- effettuare operazioni di acquisto/vendita che prevedono inversioni di posizioni in acquisto o in vendita nel breve periodo, soprattutto se rappresentano una quota significativa del volume giornaliero degli scambi dello strumento finanziario, con la consapevolezza che così facendo si potranno ottenere significative variazioni di prezzo;
- concentrare operazioni di acquisto/vendita in un breve lasso di tempo con la consapevolezza che così facendo si potrà ottenere una variazione del prezzo che successivamente si potrà invertire;
- inserire ordini di acquisto/vendita senza l'intenzione di eseguirli, con la consapevolezza che così facendo si potranno fornire indicazioni fuorvianti circa l'esistenza di una domanda/offerta a prezzi elevati/bassi;
- concentrare operazioni di acquisto/vendita intorno ai momenti utili per il calcolo dei prezzi di apertura o di chiusura, di quelli di controllo, di riferimento, di regolamento o di valutazione, con la consapevolezza che così facendo si potranno variare tali prezzi;
- effettuare operazioni o impartire ordini di compravendita prima o dopo che siano diffuse, anche tramite soggetti collegati, ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o influenzate da interessi rilevanti.

Si rinvia inoltre alle regole e istruzioni contenute nei manuali e norme operative aziendali, in particolare a quelle vigenti in materia di:

- segnalazione operazioni sospette;
- gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse;
- servizi di investimento.

6. REATI TRANSNAZIONALI

6.a Fattispecie di reato

La Legge 16 marzo 2006 n. 146 ha introdotto la nuova categoria dei “reati transnazionali”. Finalità della citata Legge è quella di fornire più efficaci mezzi di prevenzione e repressione in relazione ad organizzazioni criminali che agiscono a livello internazionale, per il cui contrasto si rende necessaria la collaborazione tra diversi Stati.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge si considera transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L’art. 10 elenca le fattispecie penali la cui commissione determina la responsabilità amministrativa dell’ente, nel caso in cui sussistano i sopra illustrati elementi costitutivi del reato transnazionale e siano, naturalmente, ravvisabili i criteri di imputazione di responsabilità all’ente medesimo dettati dal Decreto (commissione, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da parte di un soggetto apicale o subordinato).

I reati previsti dal citato art. 10 sono i seguenti:

Reati contro l’ordine pubblico

art. 416 c.p. “Associazione per delinquere”;

art. 416 bis c.p. “Associazione di tipo mafioso”

art. 291 quater del TU di cui al DPR 43/1973 “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”;

art. 74 TU di cui al DPR 309/1990 “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”.

L’elemento comune che caratterizza le fattispecie delittuose sopra elencate, pur nella diversità dell’interesse materiale perseguito dagli autori, è la lesione all’ordine pubblico, intendendosi per ordine pubblico, il buon assetto o regolare andamento del vivere civile. Le norme, quindi, tendono a proteggere beni e valori essenziali alla pacifica convivenza associata ed all’ordinato funzionamento del sistema democratico.

Reati contro il patrimonio

art. 648 bis c.p. “Riciclaggio”

La fattispecie si realizza nell’ipotesi di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero nell’ipotesi di compimento, in relazione ad essi, di altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

art. 648 ter bis c.p. “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”

Fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, la fattispecie si realizza nell’ipotesi di impiego in attività economiche o finanziarie, di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Traffico di migranti

art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.Lgs. 286/1998 “Traffico di migranti”

La fattispecie si realizza con il compimento di atti diretti a procurare l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, in violazione delle disposizioni del TU in oggetto, al fine di trarne profitto.

Reati contro l'amministrazione della giustizia

art. 377 bis c.p. *“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”*

Il reato consiste nell'indurre la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, mediante violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

art. 378 c.p. *“Favoreggiamento personale”*

Tale ipotesi si ha quando un soggetto, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, in seguito alla commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, fuori dei casi di concorso nel medesimo.

Descrizione del processo

I profili di rischio rilevanti per la Banca in relazione alla commissione dei reati sopra elencati, pur nella loro eterogeneità, possono ravvisarsi per i casi in cui i Soggetti Interessati o un Dipendente della Banca agiscano in concorso con l'autore materiale del reato con particolare riferimento all'ipotesi di finanziamento, in qualsiasi forma esso avvenga, dell'attività di coloro che pongono in essere detti reati.

La Banca ha da sempre dedicato particolare attenzione ed impegno nella prevenzione di fenomeni criminali nel mercato finanziario, impegno questo che la Banca assume anche ai fini della tutela della sana e prudente gestione, della trasparenza e correttezza dei comportamenti e del buon funzionamento del sistema nel suo complesso: ciò anche in considerazione del fatto che, nella sua fisiologica attività, la Banca potrebbe in astratto instaurare rapporti con clientela che persegue, direttamente o quale interposta persona, finalità di associazione a delinquere o di tipo mafioso (anche finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), finalità di riciclaggio di proventi illeciti anche derivanti dal traffico di migranti mettendo a disposizione risorse finanziarie o disponibilità economiche, in qualsiasi forma ciò avvenga, che risultino strumentali al perseguimento di tali illecite attività.

Del pari la politica della Banca è da sempre improntata ai principi di lealtà, correttezza e rispetto dell'ordinamento giuridico e dell'autorità giudiziaria posta a presidio di esso nel supremo interesse della giustizia.

6.b Aree sensibili

Sulla base della normativa attualmente in vigore, le aree sensibili identificate dal Modello relative alla commissione di reati di associazione a delinquere e di associazione di tipo mafioso, di riciclaggio e di traffico di migranti riguardano in via generale le attività di “**sportello**” ed in particolare di raccolta ed erogazione del credito. Il rischio è che si instaurino rapporti con clienti che perseguono, direttamente o tramite prestanome, finalità illecite orientate alla commissione di tali tipi di reati.

6.c Principi e regole di comportamento

Principi

Oltre a richiamare tutti i principi descritti nel capitolo 4 che precede in tema di reati di Terrorismo, con particolare riferimento all'ipotesi di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, si evidenzia che la Banca anche in ottemperanza alla speciale disciplina di legge e regolamentare ad essa applicabile, è impegnata a monitorare quei comportamenti che possono essere messi in correlazione con tali attività illecite e con il loro finanziamento, adottando politiche aziendali coerenti.

In particolare la Banca applica le norme, i principi e le procedure dettate in materia dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n.231, così come successivamente modificata, conformandosi altresì alle Istruzioni Operative per l'individuazione di operazione sospette di Banca d'Italia, nonché a quelle dettate dall'UIF e dal CICR in materia di contrasto al finanziamento al terrorismo.

In particolare, in relazione all'attività di erogazione di credito o fondi, le procedure interne della Banca sono strutturate in modo da garantire:

- che tutti i Dipendenti siano periodicamente aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa antiriciclaggio;
- una istruttoria collegiale tra funzioni diverse al fine di minimizzare il rischio di un'illecita manipolazione di dati;
- un esame accurato delle informazioni al fine di consentire un'approfondita conoscenza della clientela;
- la tracciabilità scritta di ciascuna fase rilevante;
- la rilevazione e l'immediata segnalazione di operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni;
- l'adozione di sistemi, anche informatici, di selezione delle operazioni che garantiscono la corretta imputazione di ogni operazione di apertura e chiusura dei rapporti con i clienti.

Resta inteso che con riferimento ai reati contro l'amministrazione della giustizia, si richiamano anche i principi e le regole dettati al paragrafo 1 che precede in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione.

Regole di comportamento

Oltre alle regole già evidenziate al paragrafo 4 che precede, che devono considerarsi applicabili anche in relazione alle ipotesi qui considerate, focalizzando l'attenzione sui reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, i Soggetti Interessati hanno l'obbligo di:

- mantenersi costantemente aggiornati ed informati sulle regole ed i presidi vigenti all'interno della struttura della Banca e posti a prevenzione dei reati di cui agli artt. 648 bis e 648 ter del cod. pen. ed a controllo dell'antiriciclaggio;
- approfondire la conoscenza della clientela al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione impartita con il profilo del cliente;

- evidenziare ed immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle ovvero anche le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore di clienti in assenza di valide ragioni giustificatrici;
- mantenere aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti con il cliente al fine di consentire una valida valutazione del suo profilo economico/finanziario;

adottare particolari cautele con riferimento a rapporti ed operazioni riconducibili a specifici paesi identificati come non cooperativi secondo le Indicazioni di Banca d'Italia ovvero identificati come dall' UIF.

Si rinvia inoltre alle regole e istruzioni contenute nei manuali e norme operative aziendali, in particolare l'antiriciclaggio.

7. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

7.a Fattispecie di reato

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, con l'introduzione dell'art. 25^{septies} nel D.Lgs. 231/01, ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Successivamente, il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, in attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ha modificato, con l'art. 300, l'art. 25^{septies} del D.Lgs. 231/01, definendo un nuovo sistema sanzionatorio, derivante dai reati presupposto dei delitti di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime, modulato secondo tre distinte fattispecie incriminative colpose. Il D.Lgs. n. 81/08 disciplina, altresì specificamente, all'art. 30, i contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, stabiliti al fine di garantire all'ente efficacia esimente.

Novità di non poco rilievo, è, rispetto ai precedenti reati presupposto della responsabilità dell'ente, qualificabili come reati dolosi, l'appartenenza dei reati di cui si tratta, nel presente paragrafo, alla categoria dei reati colposi.

Il reato doloso è caratterizzato dalla consapevolezza e volontà di commettere un reato, mentre il reato colposo si caratterizza per la mancanza della volontà dell'autore di determinare un qualsiasi evento costituente reato, ma l'evento si verifica ugualmente per negligenza, imperizia, imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Nell'ipotesi di reati colposi, gli stessi devono essere voluti dall'agente solo come condotta e non anche come evento.

Art. 589 c.p. "Omicidio colposo" e art. 590 comma 3 c.p. "Lesioni personali colpose"

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui la morte di una persona, oppure le lesioni personali colpose gravi o gravissime, si siano verificate con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso o di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente al viso.

Si precisa che la terminologia adoperata negli artt. 589 e 590 c.p. "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", è riferibile non solo alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche di tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro, in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

Si precisa, altresì, che destinatari delle norme di prevenzione sono, non solo i lavoratori che operano all'interno della società, ma anche i terzi che vi si trovino per ragioni connesse al lavoro.

Tali fattispecie possono realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere comportamenti illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tali da determinare la morte o lesioni gravi o gravissime di una persona.

7.b Aree sensibili

Sulla base della normativa attualmente in vigore, le aree sensibili identificate dal modello relative alla commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose personali gravi o gravissime nei quali può incorrere la Banca attengono a **qualsiasi ambito ed attività aziendale, essendo la tutela della salute e sicurezza sul lavoro materia pervasiva di ciascuna attività.**

7.c Principi e Regole di comportamento

Principi

La politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro deve essere diffusa, compresa, applicata e aggiornata a tutti i livelli organizzativi. Le linee d'azione generali della Banca devono essere orientate verso un costante miglioramento della qualità della sicurezza e devono contribuire allo sviluppo effettivo di un "sistema di prevenzione e protezione". Tutte le Strutture della Banca devono osservare le disposizioni in materia di salute, di sicurezza e di igiene del lavoro e tenerne conto in occasione di qualsivoglia modifica degli assetti esistenti.

Quanto sottodescritto è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Il rispetto di principi, norme interne ed esterne, consente di ottenere l'adempimento di tutti gli obblighi relativi al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, attraverso, in particolar modo:

- la definizione di compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione del sistema di sicurezza aziendale;
- la verifica da parte della società della conformità alla normativa vigente relativamente agli standard tecnico strutturali esistenti;
- l'individuazione dei soggetti esterni (ASL, etc...) tenuti al controllo su attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici e i comportamenti da tenere nei loro confronti.

Per quanto riguarda le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti, le stesse sono osservate tramite:

- il rispetto di norme interne che prevedono la definizione dei compiti e dei ruoli dei soggetti responsabili delle attività di cui sopra;
- l'adempimento alle norme vigenti in tema di sicurezza ed alle norme aziendali, che regolano le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di miglioramento, anche rispetto alla scelta delle attrezzature di lavoro nonché alla sistemazione dei luoghi di lavoro ;
- il continuo aggiornamento delle stesse nel tempo in relazione ai contesti di rischio individuati.

In relazione alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunione periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, tali attività avvengono tramite:

- l'osservanza di norme interne che prevedano la definizione di compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione incaricati;
- la predisposizione di normative interne e la definizione di principi che regolano ed organizzano le attività sopradette;

Il modello di organizzazione e gestione deve essere adottato ed efficacemente attuato prevedendo un sistema aziendale anche per quanto attiene all'adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di sorveglianza sanitaria. In particolar modo, l'adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di sorveglianza sanitaria avviene attraverso:

- il rispetto delle norme interne che descrivono i compiti ed il ruolo del Medico Competente;
- il rispetto delle ulteriori norme che regolano le attività di sorveglianza sanitaria;
- il controllo sullo svolgimento di tali attività.

Tra gli obblighi giuridici di cui si chiede l'adempimento in maniera organizzativa risultano le attività inerenti la formazione e l'informazione delle figure coinvolte dal D.Lgs. 81/2008. Tale obbligo organizzativo viene adempiuto attraverso:

- l'osservanza delle specifiche norme che regolano le attività sopraindicate e che definiscono i compiti ed i ruoli dei soggetti responsabili delle attività di formazione e di informazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- vengono, inoltre, evidenziate le modalità di erogazione della formazione e dell'informazione, la registrazione dell'attività formativa erogata ai lavoratori, ed infine, l'erogazione di un test di apprendimento della formazione erogata.

Ulteriore obbligo organizzativo attiene alle attività di vigilanza, con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza. Le attività di vigilanza vengono assicurate attraverso:

- il rispetto delle norme interne che prevedono i compiti ed i ruoli dei soggetti responsabili delle attività indicate, le modalità di effettuazione della vigilanza, la tempistica e la comunicazione dei risultati riscontrati.

Il sistema aziendale garantisce anche il rispetto delle attività di acquisizione di documentazioni e delle certificazioni di legge, nonché la modalità di tenuta e conservazione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge.

Al fine di garantire l'avvenuta effettuazione delle attività di cui al c.1 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 sopradescritte, sono previsti idonei sistemi di registrazione delle stesse, conformemente al c. 2 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, quali archivio/conservazione della documentazione ad esse inerente.

La normativa di riferimento alla quale le procedure interne devono ispirarsi è, oltre al D.Lgs. 81/2008, tutta la normativa vigente in materia, rispetto alle diverse attività (Regolamenti, Norme UNI, etc...)

Regole di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività attinenti alla gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori, oltre alle regole individuate dal presente Modello, i soggetti interessati, per quanto di rispettiva competenza, hanno l'obbligo di:

- conoscere, oltre alle norme di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, tutta la normativa interna alla Banca relativa al sistema di gestione della Sicurezza;
- rispettare tale complesso normativo, che delinea un "sistema" di principi cogenti e adempimenti obbligatori che, opportunamente integrato e adeguato in funzione del Modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/01, può risultare idoneo a ridurre il rischio di condotta punibile ai sensi dell'art. 25 septies del D.Lgs. 231/01;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, ASL, Vigili del Fuoco...) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;

- assicurare che le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio, siano idoneamente articolati in funzioni, in relazione alla natura e alle dimensioni dell'organizzazione e al tipo di attività svolta dalla Banca, come previsto anche dal c. 3 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008;
- rispettare, infine, i principi sopra indicati al fine di assicurare il sistema aziendale per l'adempimento degli obblighi giuridici elencati nell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008;
- segnalare immediatamente al responsabile e/o agli addetti alla gestione delle Emergenze, ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare, o ridurre, tale situazione di pericolo

8. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

8.a Fattispecie di reato

Con il recepimento della cd. III direttiva antiriciclaggio (direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), attuato dal D.Lgs. n. 231/2007, il Legislatore ha operato importanti integrazioni al D.Lgs. n. 231/2001, introducendo nel *corpus* del decreto stesso l'art. 25-*octies*, ed estendendo così la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli artt. 648, 648*bis* e 648*ter* c.p.. Pertanto, ai sensi dell'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001, l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo. La finalità del decreto 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tra gli enti destinatari della normativa in materia di responsabilità amministrativa vi rientrano, oltre, naturalmente, stante l'insita finalità economica degli stessi, tutti gli enti destinatari della normativa antiriciclaggio ed, in primo luogo, gli intermediari finanziari (nonché professionisti, revisori contabili, ecc.) e le attività il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività, tutti i soggetti destinatari dei divieti di cui all'art. 49 e 50 dello stesso D.Lgs. 231/2007, articoli rubricati rispettivamente "Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore" e "Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia".

Si ricorda inoltre che, la Banca, in qualità di intermediario finanziario, al fine della prevenzione del reato di riciclaggio, è soggetto alle seguenti prescrizioni previste dal D.Lgs. 231/2007:

- ✓ l'obbligo di adeguata verifica della clientela (artt. 15 e ss);
- ✓ l'obbligo di conservazione dei documenti e di registrazione delle informazioni acquisite in sede di adeguata verifica della clientela (artt. 36 e ss) con conseguente obbligo di istituzione e mantenimento dell'Archivio Unico Informatico (c.d. AUI);
- ✓ l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (artt. 41 e ss) e i soggetti destinatari dell'obbligo di segnalazione sono ora altresì tenuti ad astenersi dal compiere l'operazione sospetta fino a che non abbiano provveduto alla segnalazione, a meno che sia impossibile l'astensione per la normale operatività o l'astensione possa ostacolare le indagini.

Si rammenta, altresì, che in riferimento all'art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14 ed all'art. 50, la Banca ha l'obbligo di segnalare al Ministero dell'economia e delle finanze le eventuali infrazioni rilevate.

Art. 648 c.p. "Ricettazione"

L'art. 648 c.p. incrimina chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Per acquisto descritto nella fattispecie di reato si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto. La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, non civilisticamente parlando, tra l'autore del reato principale ed il terzo acquirente.

Art. 648 bis c.p. "Riciclaggio"

La fattispecie di realizza nell'ipotesi di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero nell'ipotesi di compimento in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai depurati e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. La norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Le operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Ai soli fini del D.Lgs. 231/2007, la Banca è soggetta, anche, in qualità di intermediario finanziario, alla diversa definizione di "riciclaggio", che contempla le seguenti azioni di:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

L'art. 2 del D.Lgs. 231/2007 include tra le condotte costituenti riciclaggio, anche il "fatto di aiutare, istigare, o consigliare qualcuno a commetterlo", a differenza della disciplina codicistica che non punisce l'istigazione.

Pertanto, Banca, nella sua qualità di intermediario finanziario, destinatario della normativa antiriciclaggio, deve ottemperare alle entrambe le normative (codicistica e legislativa).

Art. 648 ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"

L'art. 648 ter c.p. incrimina chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Il delitto risponde a due finalità: da una parte, occorre impedire che il "denaro sporco" venga trasformato in denaro pulito, dall'altra, è necessario fare in modo che il capitale non possa trovare un legittimo impiego.

La condotta incriminata consiste nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Impiegare è sinonimo di usare comunque, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per impiegare debba intendersi in realtà investire.

8.b Aree sensibili

Sulla base della normativa attualmente in vigore, le aree sensibili identificate dal modello relative alla commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nei quali può incorrere la Banca attengono:

- ✓ in riferimento alla ricettazione e all' impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita le ipotesi di reato sono alquanto marginali;
- ✓ in riferimento al riciclaggio è coinvolta soprattutto la rete a contatto con la clientela.

8.c Principi e Regole di comportamento

Principi

Nell'espletamento delle attività nel cui ambito possono attuarsi condotte idonee ad acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto ovvero sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, nonché impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, provenienti da illecito, presso la Banca, la Società è impegnata a monitorare quei comportamenti che possono essere messi in correlazione con tali attività illecite, adottando politiche aziendali coerenti.

Devono essere inoltre rispettati i seguenti principi:

- tutte le attività di acquisizione, di investimento, e di disinvestimento di mezzi finanziari e beni patrimoniali devono essere assistite da idonei strumenti di rilevazione e formalizzazione;
- tutte le operazioni devono essere sottoposte a chiare normative in merito all'attribuzione di deleghe ed al rilascio di autorizzazioni operative, in aderenza ai corretti principi generali di esercizio dei poteri in Banca;
- tutte le operazioni devono essere effettuate nel rispetto del principio della separazione funzionale e della contrapposizione operativa e delle risultanze di queste operazioni deve essere prodotta e conservata formale documentazione, garantendo la tracciabilità delle relative transazioni;

Regole di comportamento

la Banca applica le norme, i principi e le procedure dettate in materia dal D.Lgs. 231/2007, in qualità di soggetto destinatario degli obblighi in essa previsti.

I soggetti interessati, per quanto di rispettiva competenza, hanno l'obbligo di:

- mantenersi costantemente aggiornati ed informati sulle regole ed i presidi vigenti all'interno della struttura della Banca e posti a prevenzione dei reati di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter del c.p. ed a controllo dell'antiriciclaggio;
- approfondire la conoscenza della clientela al fine di valutare la coerenza e la compatibilità delle operazioni svolte con il profilo del cliente;
- evidenziare ed immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da soggetti in favore di cliente in assenza di valide ragioni giustificatrici;
- mantenere aggiornati tutti i dati relativi con il cliente al fine di consentire una valida valutazione del suo profilo economico/finanziario;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari sulla base di alcuni indici rilevanti (protesti, procedure concorsuali, entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato eccetera);
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo;
- effettuare verifiche (sulla tesoreria) in riferimento al rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità.

9. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

9.a Fattispecie di reato

Lo scorso 4 aprile 2008 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge **18 marzo 2008 n. 48**, recante la ratifica e l' esecuzione della Convenzione del Consiglio d' Europa sulla criminalità informatica - firmata a Budapest il 23 novembre 2001 (di seguito la "Convenzione") - e le norme di adeguamento dell' ordinamento interno.

Tale legge, entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, introduce alcune modifiche al Titolo VII (Dei delitti contro la fede pubblica), al Titolo XII (Dei delitti contro la persona), al Titolo XIII (Dei delitti contro il patrimonio) del Libro secondo del Codice Penale ed al Titolo V (Dei delitti contro l' ordine pubblico).

Essa, inoltre, prevede l' introduzione nel novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - dell' **art. 24 bis**, recante la previsione di nuove fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di delitti informatici e trattamento illecito di dati. Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

- 491-bis (Documenti informatici);
- 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico);
- 615-quater (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici);
- 615-quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico);
- 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche);
- 617-quinquies (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche);
- 635-bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici);
- 635-ter (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità);
- 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici);
- 635-quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità);
- 640-quinquies (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica).

L' integrazione e le modifiche apportate alle disposizioni del Codice Penale, del D.Lgs. n. 231 del 2001 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, considerato che molti dei principi oggi contenuti nella legge risultavano essere stati fatti propri dalla legislazione nazionale intervenuta in materia dal 2001, rispondono in molta parte ad esigenze sistematiche e di razionalizzazione delle fattispecie piuttosto che ad una vera e propria riscrittura dell' impianto penale/sostanziale.

La Legge **18 marzo 2008 n. 48** con l'art. 7 introduce, nel novero dei reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, il nuovo art. 24-bis. La scelta operata dal legislatore del 2008 - coerente con l'introduzione delle nuove fattispecie di criminalità informatica nell' ambito del Codice Penale - consentirà, pertanto, di ascrivere anche agli enti la responsabilità penale/amministrativa per i reati informatici più gravi, qualora ricorrano i requisiti soggettivi (commissione del reato da parte dei vertici aziendali o dei sottoposti) e oggettivi (interesse o vantaggio dell'ente) richiesti dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

Con particolare riguardo alle sanzioni è possibile distinguere tra sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

In particolare, le **sanzioni pecuniarie** previste dalla nuova disposizione sono le seguenti:

- in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies c.p., verrà applicata la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote;
- in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies c.p., si applicherà la sanzione pecuniaria sino a trecento quote;
- in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies c.p., si applicherà la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote;

Con riferimento alle **sanzioni interdittive**, invece, la nuova norma prevede che:

- nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies c.p., si applicano le sanzioni dell' interdizione dall' esercizio dell' attività, della sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell' illecito e del divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies c.p., si applicano le sanzioni interdittive della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell' illecito e del divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 491-bis e 640-quinquies c.p., si applicano le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell' esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l' eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Inoltre, un' importante conseguenza è rappresentata dall' applicabilità, al caso in esame, dell' art. 8 del D.Lgs. n. 231 del 2001 in materia di autonomia della responsabilità dell' ente. Se da un lato, infatti, l' evanescenza del cyber-spazio e la particolare complessità dei mezzi impiegati per la commissione dei reati informatici rendono particolarmente gravosa l' individuazione dei colpevoli, dall' altro, l' applicazione del citato art. 8 consentirà di rendere responsabile la società anche quando l' autore del reato informatico non sia stato identificato o non sia più imputabile, ovvero quando il reato stesso si sia estinto per causa diversa dall' amnistia.

9.b Aree sensibili

Sulla base della normativa attualmente in vigore, le aree sensibili identificate dal Modello, relative alla commissione di delitti informatici e trattamento illecito di dati in cui può incorrere la Banca, attengono a qualsiasi ambito ed attività aziendale essendo il trattamento di dati sensibili pervasivo di ciascuna attività.

9.c Principi e regole di comportamento

La normativa trova attualmente sostanziale riferimento nel Documento Programmatico per la Sicurezza. La problematica verrà nel seguito rivista con specifico riferimento anche alle nuove disposizioni contenute nel citato art. 24*bis*.